

# Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007


ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: [augustoballoni@virgilio.it](mailto:augustoballoni@virgilio.it)

**Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:**

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

*Editore e Direttore:*

**Augusto BALLONI**, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia ([direzione@vittimologia.it](mailto:direzione@vittimologia.it))

## COMITATO EDITORIALE

*Coordinatore:*

**Raffaella SETTE**, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia ([redazione@vittimologia.it](mailto:redazione@vittimologia.it))

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Emilia FERONE (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Maria Pia GIUFFRIDA (Associazione Spondé), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

## COMITATO SCIENTIFICO

*Coordinatore:*

**Roberta BISI**, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia ([comitatoscientifico@vittimologia.it](mailto:comitatoscientifico@vittimologia.it))

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAITRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

## Transsessualismo e carcere: un binomio imperfetto

## Transsexualisme et prison : un binôme imparfait

## Transsexualism and prison: an imperfect duo

*Mariapia Cellarosi\**

### **Riassunto**

Il presente articolo affronta una tematica a molti sconosciuta come quella della vittimizzazione interna agli istituti penitenziari soffermandosi in particolar modo su una porzione di popolazione carceraria ben precisa e cioè quella dei transessuali. Definendo dapprima gli elementi in gioco nel rapporto difficile tra transsessualismo e istituti detentivi (pena, carcere e persona transessuale), portando come esempio uno studio neozelandese del 2016, si tratteggiano le possibili prospettive di sviluppo nell'affrontare una problematica così poco conosciuta. Lo si fa anche portando come spunti di riflessione le parole di tre esperti della realtà carceraria riminese che vede nella “sezione Vega” una delle poche sezioni carcerarie italiane adibite all'alloggio esclusivo delle persone transessuali.

### **Résumé**

Cet article aborde un sujet important qui est celui de la victimisation dans les prisons, en accordant une attention toute particulière à un groupe de détenus composé par de transsexuels.

Tout d'abord, l'auteure prend en considération les éléments qui interviennent dans le rapport difficile entre transsexualisme et prisons. Par la suite, grâce à une étude néo-zélandaise de 2016, elle analyse les perspectives possibles pour résoudre un problème aussi complexe.

L'auteure présente aussi quelques résultats issus d'une recherche qualitative menée dans le « quartier Vega » d'une prison italienne : il s'agit là d'un des rares quartiers pénitentiaires où sont hébergées exclusivement des personnes transsexuelles.

### **Abstract**

This article deals with an important topic, that of victimisation in prisons, paying particular attention to a group of prisoners composed of transsexuals.

First of all, the author discusses the elements composing the difficult relationship between transsexualism and prisons. Thereafter, thanks to a 2016 New Zealand study, she analyses the possible perspectives for solving this extremely complex problem.

The author also reports on a qualitative research in the “Vega section” of an Italian prison: this is one of the few prison sections where only transsexual people are detained.

**Key words:** carcere; processi di vittimizzazione; transsessualismo.

---

\* Dottoressa in “Scienze criminologiche per l’investigazione e la sicurezza”, Università di Bologna.

## **1. Introduzione.**

Quando si sente parlare di transessualismo è probabile che nella mente di ogni persona il primo pensiero in grado di fare capolino sia legato ad un pregiudizio spesso abbastanza cinico.

Si badi bene, non si tratta di un'ottusa chiusura di mente. Tale situazione rappresenta un frutto giunto a completa marcizione a causa di una società che negli ultimi decenni non è stata in grado di formare ed istruire gli adulti e le nuove generazioni rispetto all'ampio ventaglio di differenziazioni di genere proposte dalla natura dell'essere umano. Il tutto condito da una sconcertante assenza di diritti e di tutele verso chi vive una così instabile e travagliata situazione di cambiamento.

Preconcetti e pregiudizi ben radicati all'interno del tessuto sociale che trovano un terreno fertilissimo di applicazione in una delle appendici più crude e cruento della nostra società: il carcere.

Quando ad incontrarsi, poi, sono le sensibilità transessuali e gli istituti penitenziari, il vulnus normativo esistente fuori dalla prigione si amplifica notevolmente dietro le sbarre.

Troppo sofferenza caratterizza le storie ed i vissuti di queste persone, già segnate da esperienze di emarginazione e discriminazione in molte occasioni affrontate dagli stessi interessati cedendo a dipendenze quali alcol e droghe. Affezioni che un transessuale vive fin da adolescente quando comincia a sentire che il genere in cui si identifica non sposa il sesso biologico di appartenenza. Da quel momento si apre un processo di mutamento che deve fare i conti con la cultura dominante della società nella quale si è inseriti, ben tramandata ed espressa dall'istituzione scolastica, ad esempio. Anche la famiglia riveste un ruolo importante in questo senso. Ecco perché vi sono tutti i presupposti per affermare che un detenuto

transessuale patisca la propria condizione di reclusione in forma maggiore rispetto a quella di un qualsiasi altro internato.

Nell'affrontare il delicato tema riguardante il rapporto tra transessualismo e carcere bisogna innanzitutto definire gli elementi che prendono parte alla “disputa”, ossia pena, carcere e persona transessuale.

## **2. Pena come rieducazione.**

Pace diffusa, sicurezza sociale, rispetto dell'ordine costituito. Si tratta tuttora di colonne portanti utili alle società organizzate per mantenere sano e fertile il tessuto di relazioni che le caratterizza. Oggi consideriamo tali situazioni come un patrimonio di inestimabile valore. Per centrare lo scopo tra le strade intraprese vi è l'isolamento di colui che viola le leggi dal resto della collettività, rinchiodandolo in appositi edifici conosciuti come carceri. Quella tra recluso e prigionia è una questione spinosa ad ogni livello, partendo dall'impostazione strutturale dei luoghi di detenzione, fino a giungere al significato da conferire alla pena inflitta. Ulteriore spunto di riflessione è quello sulla definizione di “pena” che ci è consegnata dall'articolo 27 della Costituzione Italiana, che così recita: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Si tratta di una indicazione che fa emergere quanto l'influenza dell'Illuminismo abbia modellato il significato di “pena”.

Si tratta di temi però che vengono messi in discussione, non solo in Italia, quando il sistema carcerario e la tecnica di inflizione della pena devono gestire il transessualismo. Infatti, una persona transessuale già in condizioni di libertà, immersa nel tessuto sociale, deve quotidianamente fare i conti con vulnus normativi che non le

permettono di esprimere le proprie sensibilità e di vivere appieno la propria esistenza e il tutto è aggravato da preconcetti e pregiudizi ben radicati. Un quadro complesso e ricco di mancanze legislative e formative che trovano un terreno fertilissimo di applicazione in una delle appendici più crude e cruento della nostra società: la prigione.

Anche con le più articolate modifiche al sistema carcerario nulla è cambiato per i reclusi transessuali, nonostante il fenomeno del transessualismo avesse già fatto registrare un boom notevole quando le proposte di riforma sono state approvate.

I detenuti che all'ingresso in un istituto di pena dichiarano di avere un "disturbo" dell'identità di genere (omosessuale-transessuale ecc...) vengono ubicati presso la sezione protetta, così chiamata per la particolare attenzione posta ai soggetti portatori di questo disturbo .

A portare a galla le enormi difficoltà vissute dai reclusi transessuali è stato il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. Si tratta di un organo di garanzia, indipendente, non giurisdizionale che ha la funzione di vigilare su tutte i luoghi e le forme di privazione della libertà, cioè dagli istituti di pena, alla custodia nei luoghi di polizia, alla permanenza nei Centri di identificazione ed espulsione, alle residenze di esecuzione delle misure di sicurezza psichiatriche (Rems), ai reparti ospedalieri dove vengono effettuati i trattamenti sanitari obbligatori.

Presente, con varie attribuzioni e denominazioni, nella maggior parte dei Paesi europei, in Italia la figura di questo Garante è stata istituita dal d. l. n. 146 del 2013, convertito dalla legge 21 febbraio 2014 n. 10, mentre il d. m. 11 marzo 2015 n. 36 ha definito il regolamento della struttura e della composizione dell'Ufficio. È costituito in collegio, con due componenti e un presidente. Sul piano

nazionale, coordina il lavoro dei garanti regionali, mentre sul piano internazionale è organismo di monitoraggio indipendente richiesto agli stati aderenti al Protocollo opzionale per la prevenzione della tortura (Opcat). Tra le principali funzioni relative all'esecuzione penale di adulti e minori e alle misure di sicurezza detentive, il garante vigila affinché l'esecuzione della custodia delle persone detenute in carcere e degli internati sia conforme a principi e norme nazionali ed internazionali. Inoltre interviene sulle criticità di carattere generale o su questioni che richiedono un'immediata azione. Accerta violazioni alle norme, la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti ai sensi dell'articolo 35 dell'ordinamento penitenziario, invia specifiche raccomandazioni per risolvere criticità o irregolarità. Se l'amministrazione non provvede, deve comunicare il dissenso motivato entro trenta giorni, ossia entro il termine oltre il quale il rapporto sulla visita viene reso pubblico con le risposte avute dall'Amministrazione o con l'indicazione che l'Amministrazione non ha fornito risposte.

Da evidenziare che esistono anche le figure dei garanti regionali. Si tratta di profili preesistenti all'istituzione del Garante nazionale che ha assunto funzioni di un loro coordinamento.

### **3. Il carcere: l'organizzazione odierna delle prigioni italiane.**

L'attuale organizzazione del sistema penitenziario italiano è frutto dell'entrata in vigore della legge di riforma n. 395 del 1990 "Ordinamento del Corpo della Polizia Penitenziaria" e dell'istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria.

Le carceri sono suddivise e gestite mediante apposite aree, cioè settori in cui si uniscono ed ordinano, in maniera uniforme e secondo il principio dell'omogeneità di competenze, le attività

da svolgere. All'interno di ognuna di queste aree operano varie figure professionali. In ogni settore è presente un funzionario al quale è affidato il compito di indirizzo e di coordinamento delle attività svolte dagli operatori. I responsabili delle aree lavorano in stretto contatto tra loro, osservando le disposizioni impartite dal Direttore d'istituto, cioè il capo ed il rappresentante unico della struttura. All'interno degli istituti penitenziari sono presenti cinque aree: segreteria, educativa, sanitaria, amministrativo-contabile, sicurezza ed ordine. In particolar modo, l'area educativa è animata soprattutto da operatori interni all'amministrazione penitenziaria, coinvolgendo anche determinate figure professionali come educatori ed assistenti sociali.

In un contesto simile, la Polizia Penitenziaria garantisce il regolare svolgimento delle attività lavorative e scolastiche dei detenuti attraverso la costante attività di osservazione e vigilanza. Secondo quanto previsto dall'art. 82 della Legge Penitenziaria, gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e attendono il trattamento rieducativo individuale o di gruppo, coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti alla rieducazione. Collaborano nella gestione della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali. Le attività legate al trattamento riguardano i corsi di istruzione, il lavoro, le attività ricreative, sportive e culturali, la formazione professionale, i rapporti con la famiglia e con la comunità esterna. Gli educatori inoltre ricercano e utilizzano anche la collaborazione delle strutture esterne attive sul territorio (enti locali, magistratura, comunità terapeutiche, realtà imprenditoriali) in modo tale da promuovere un contatto diretto tra il detenuto ed il

mondo esterno allo scopo di favorirne il reinserimento.

L'area sanitaria è composta da una serie di figure multi-professionali che svolgono servizio medico, infermieristico e specialistico. L'obiettivo di tali professionisti è tutelare e salvaguardare la salute dei detenuti, prestando le necessarie cure.

Ogni zona è sorvegliata e monitorata dalla Polizia Penitenziaria.

Ovviamente l'apparato organizzativo rappresenta una suddivisione in aree di competenza che scandisce la quotidianità del carcerato, a qualunque genere esso appartenga.

Nonostante attualmente l'opinione pubblica mostri ampi segni di apertura nei confronti di argomenti che, fino a qualche anno fa, rappresentavano un vero e proprio tabù, i temi riguardanti sessualità, omosessualità, transessualità, identità di genere e LGBT rimangono invece questioni spinose e scottanti per il sistema penitenziario italiano. Omosessuali e transgender non sembrano godere di attenzioni necessarie in carcere dato che la legislazione vigente non si occupa della loro condizione, anche se i campanelli d'allarme non mancano di certo. Basti pensare all'esistenza quotidiana dei detenuti in questione dietro le sbarre caratterizzata da angherie e da discriminazioni.

Non v'è minimo accenno da parte del contesto politico nazionale a mostrare intenzioni concrete che possano condurre ad una soluzione. Ogni migliona apportata alla qualità di vita dei carcerati transessuali è frutto di singole iniziative di istituti penitenziari.

#### **4. Transessuali e transgender in carcere.**

La prigione non è certamente un luogo nel quale la quotidianità si presenta agevole. È così per qualsiasi recluso e vi sono tutti i presupposti per pensare che

la vita dietro le sbarre sia ancor più difficile se vissuta da persone omo-transessuali. I trans rappresentano soggetti comunque segnati a causa di continue discriminazioni, fin dai tempi della frequentazione scolastica e, quindi, un'esperienza totalizzante come quella del carcere non può fare altro che aggravare ulteriormente una situazione di indebolimento psicologico già nota. Come ricorda Mele: “Transessuali, magari straniere e senza diritti e permessi di soggiorno, clandestine in queste situazioni di vita difficile fatta quindi a volte di prostituzione, emarginazione, isolamento dal resto della ‘cosiddetta società’ non è difficile immaginare storie di droga, di violenze subite ma anche ‘reagite’ che spesso conducono in prigione. [...] L'universo del carcere è costellato da una serie di aree problematiche che vengono riversate dalla società libera al di là di quel muro: tutti insieme, in una realtà confusa e disordinata, dove diviene indistinto ogni limite e la stessa identità personale rischia di perdersi. Così ergastolani, tossicodipendenti, insani di mente, stranieri, transessuali, altri ancora, devono convivere negli stessi ambienti, nello stesso tempo, con persone insieme alle quali nella vita normale difficilmente avrebbero scelto di vivere”<sup>1</sup>.

Trovandosi nella situazione del recluso, il soggetto deve abbandonare il suo modo di essere, di vedersi, di agire e di pensare. In sostanza l'internato è obbligato a mutare il modo di rappresentarsi. Il tutto ridefinendosi rispetto a se stesso e verso i compagni che condividono gli spazi di reclusione con lui. “La cornice normativa della rappresentazione è data dalle regole dell'istituto e dal sistema simbolico vigente. Il detenuto è spogliato del suo passato, gli è dato un presente

obbligato. Avviene quindi questa spoliatura del soggetto all'ingresso in carcere, cioè sono recisi i contatti con il ruolo sociale che deteneva ‘prima’; viene privato degli effetti personali, di uno spazio personale; della capacità di decidere autonomamente, in quanto altri decidono per lui. Si realizza in questo modo la totale dipendenza del soggetto-oggetto nei confronti dell'istituzione”. Riprendendo il pensiero di Foucault, il carcere è a tutti gli effetti una risposta indifferenziata, uniforme, livellante, mortificante la soggettività, ad una gamma infinita di storie, di casi, di situazioni, di problemi.

La detenzione dei detenuti transgender rappresenta un argomento di nicchia e, come tale, la bibliografia al riguardo non abbonda in Italia, mentre in altri Stati è più evoluta e raffinata. Sia chiaro, il Bel Paese non è una mosca bianca per mancanza di fonti e di approfondimenti concernenti la transessualità vissuta dietro le sbarre. In linea di massima ovunque la reclusione di queste persone non è valutata ed analizzata a dovere.

In questo scenario sono poche le realtà nazionali che hanno prodotto materiale puntuale, articolato e spendibile. È per questo che quanto proposto in altri paesi merita attenzione.

Il metodo utilizzato nella stesura del testo che viene preso in questa sede come riferimento è principalmente quello qualitativo. Trattare il tema dei detenuti transessuali solo in termini numerici e statistici avrebbe avuto il sapore di una minestra insipida dato che il numero di reclusi transessuali, sia in Italia che nel mondo, incide sul totale dei detenuti in maniera davvero minima. A dispetto dei numeri, la tematica in questione è invece meritevole di attenzione e di approfondimenti a fini conoscitivi. Si è cercato di percorrere questa strada in primis comprendendo come altre realtà hanno approcciato il problema e, in particolare,

---

<sup>1</sup> Mele A., *Genere irrisolto. Transessuali e istituzioni carcerarie*, Prospettiva Editrice, Civitavecchia Roma, 2007.

focalizzando l'attenzione sull'analisi di uno studio neozelandese relativo al transessualismo ed al carcere; successivamente, attraverso i contributi ottenuti grazie a tre interviste a testimoni significativi: l'Onorevole Tiziano Arlotti, da sempre impegnato sul tema degli istituti penitenziari; l'Ispettore Gabriele Celli, che lavora all'interno del carcere di Rimini; l'Avvocato Ilaria Pruccoli, Garante dei detenuti nella struttura detentiva riminese.

Si tratta di opinioni e di esperienze di persone attive sul campo in grado di fornire un quadro del problema in oggetto sia a livello nazionale che locale declinato nella città di Rimini.

## 5. Lo studio neozelandese.

I diritti delle persone transgender in prigione hanno rappresentato un controverso problema in Nuova Zelanda. A fronte di recenti accuse di discriminazione e abuso, c'è stata la necessità di considerare la natura di questo problema e come ci si debba adoperare per affrontarlo. Tale ricerca si è posta l'obiettivo di rispondere a entrambe le esigenze.

Prima di tutto si deve porre attenzione a come "*The New Zealand Bill of Rights Act 1990*" (d'ora in poi NZBORA) e "*The Human Rights Act 1993*" (d'ora in poi HRA) hanno contribuito a gettare le fondamenta sui cui la legislazione dei diritti dei transgender poggia. Questi due atti sono le prime fonti della legislazione dei diritti umani in Nuova Zelanda.

Lo scopo dell'HRA è di "fornire una migliore protezione dei diritti umani in Nuova Zelanda in accordo con la United Nations Covenants on Human Rights", mentre il NZBORA sancisce il diritto di ognuno alla libertà dalla discriminazione per i motivi delineati dall'HRA, che includono le

malattie sessuali e psichiatriche, ma non si esprimono circa il genere dell'individuo. Dal momento che non vi è alcuna legge che fornisca una definizione giuridica di sesso di una persona, le complicazioni si creano quando si considera l'applicazione di questo termine alle persone transgender. Il genere giuridicamente definito di una persona transgender è largamente basato sul sesso, cioè sulle caratteristiche biologiche che un individuo possiede, mentre invece sappiamo che esso indica anche il senso di identità interiore che l'individuo avverte. Nel caso delle persone transgender, sesso e genere non combaciano e, quindi, solo le persone transgender che hanno subito operazioni chirurgiche per il cambiamento di sesso possono dire di godere pienamente della libertà dal suddetto tipo di discriminazione. Comunque sia, tutti gli individui transgender devono senza dubbio godere del diritto di essere liberi dalla discriminazione nel campo delle malattie psichiatriche. Questa è un'ampia categoria che include sia malattie che disturbi. Nel *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, i transgender sono definiti come "*gender dysphoria*", ovvero come facenti parte di quella condizione per cui un soggetto vive nella sensazione che la propria identità sessuale non corrisponda ad uno dei due sessi biologici. Spesso tale disforia di genere è considerata una malattia, ma si sta gradualmente accettando che essa sia, invece, una condizione mentale del soggetto.

La Nuova Zelanda è stata firmataria di numerosi trattati internazionali di protezione dei diritti umani. Nello specifico vi sono obblighi riguardanti i prigionieri transgender riportati nell'"*International Covenant on Civil and Political Rights*" (ICCPR) e nell'"*United Nations' Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners*".

Questi accordi non sono vincolanti, il che significa che la Nuova Zelanda non ha l'obbligo ufficiale di rispettarli, tuttavia sono titolari di un significato particolare perché rilevano un impegno che questo Stato mette in atto durante la creazione di una legislazione. I dipartimenti governativi hanno l'obbligo politico di seguire le linee guida internazionali.

Per quanto riguarda la legislazione interna della Nuova Zelanda, le colonne portanti del sistema penitenziario neozelandese sono il “*Prison Operations Manual 2016*” e il “*Corrections Regulations 2005*”. Questi delineano le regole generali da seguire nella gestione del detenuto.

“*The Prison Operations Manual 2016*” sancisce che il detenuto transgender deve essere collocato in un ambiente che riconosca e accetti la sua identificazione di genere, assicurando nel contempo che non si verifichino situazioni di svantaggio o di impedimento al loro reinserimento nella società.

Secondo il “*Corrections Regulations 2005*”, è possibile effettuare il trasferimento di un prigioniero verso un alloggio che si accordi alla propria identità di genere solo quando lo *Chief Executive* si sia assicurato dell'avvenuto intervento chirurgico che ha comportato il cambiamento di sesso.

Avendo fatto riferimento alla legislazione interna ed esterna che disciplina la presa in carico da parte dell'istituto di detenzione del detenuto transgender, vi è inoltre da menzionare anche il ruolo svolto dalla giurisprudenza di *common law*. Essa si riferisce a sentenze emesse dai giudici che diventano importanti perché rappresentano precedenti giurisprudenziali che consentono di prendere decisioni future basandosi su casi analoghi.

I diritti e le protezioni nei confronti dei transgender in Nuova Zelanda divergono dalle tendenze di altri

paesi anglofoni di *common law*, quali Regno Unito, Australia e Stati Uniti.

Volgendo uno sguardo al Regno Unito si individua il “*The United Kingdom National Offender Management Service Agency Board*” che dispone di una serie di “*Prison Service Instructions*” per la gestione e la cura dei prigionieri transgender. Si tratta di regole atte a garantire che i centri di correzione siano conformi alla legge sulla parità promulgata nel 2010 (“*Equality Act 2010*”). Pertanto, gli istituti detentivi sono tenuti a permettere ai prigionieri transgender, che desiderano iniziare la transizione, di vivere permanentemente in conformità con la loro identità di genere. Queste persone devono ricevere la stessa qualità di assistenza sanitaria alla quale avrebbero accesso se fossero liberi. Nel determinare il luogo appropriato per i detenuti, per quanto riguarda la classificazione di genere, le autorità sono tenute a valutare se gli interessati siano in possesso di un certificato di riconoscimento del genere rilasciato col *Gender Recognition Act 2004*.

A questo proposito si rileva una prima differenza significativa tra i due paesi, nonostante un approccio tutto sommato abbastanza simile: in Nuova Zelanda i detenuti transgender non possono cominciare il trattamento medico, come la terapia ormonale, mentre sono incarcerati.

L'Australia, invece, ha promulgato una legge differente per quanto riguarda la gestione dei detenuti transgender. Infatti, la legge australiana considera il genere dell'individuo sulla base di un'autoidentificazione e, pertanto, non tiene solo in considerazione il sesso biologico. Inoltre, anche in prigione l'individuo transgender può avviare in qualsiasi momento il trattamento ormonale previsto e finanziato dallo Stato.

Attualmente il sistema detentivo neozelandese definisce il genere su base biologica. Il “*Prison*



*Operation Service Manual*" chiarisce che se un membro dello staff detentivo nutre dubbi circa il genere di un individuo è tenuto ad informare il proprio superiore che determinerà, poi, la giusta collocazione del detenuto in carcere. Generalmente è il sesso indicato sul certificato di nascita del detenuto che guida lo staff detentivo nel determinare dove inserire l'individuo all'interno della struttura carceraria. Tuttavia, i prigionieri transgender che stanno scontando una pena detentiva per reati sessuali gravi hanno una limitazione di collocazione o ricollocazione all'interno di spazi diversi della struttura detentiva.

I problemi affrontati dai detenuti transgender riguardano, innanzitutto, la modifica del loro certificato di nascita a causa degli elevati costi legali e amministrativi da sostenere. Inoltre, costi elevati sono anche quelli da sostenere per sottoporsi all'intervento chirurgico di cambio sesso che permette una nuova identità di genere. Il denaro è spesso la causa che ostacola questa "trasformazione" e porta i detenuti transgender ad essere collocati in spazi detentivi che non corrispondono alla loro identità di genere.

A seguire, un altro problema che scaturisce è dovuto agli innumerevoli processi di vittimizzazione a cui sono sottoposti in carcere, ossia il rischio di violenza e abuso sessuale.

La cultura della prigione, satura di transmisoginismo, è un altro ostacolo per questa tipologia di detenuti dato che si tratta di una cultura che non accetta di chiamare questi ultimi con i loro nomi femminili, ad esempio.

La segregazione dei transgender, effettuata a fini protettivi in sezioni chiuse e non accessibili agli altri detenuti, provoca effetti negativi su tali individui, escludendoli dai programmi riabilitativi e dalle interazioni sociali.

Ci si interroga quindi su come i diritti dei detenuti transgender nelle prigioni possano essere protetti e rispettati. Le soluzioni che sono state individuate in altri Stati oltreoceano possono essere qui elencate: politiche LGBTI in prigione, costruzione di istituti penitenziari esclusivamente per transgender ed erogazione di trattamenti medici specifici.

Con politiche LGBTI si intende un cambiamento di rotta nella classificazione del genere in prigione, ossia i detenuti transgender devono essere allocati in base al genere espresso dagli stessi e non al sesso biologico; inoltre devono essere chiamati con il nome da loro indicato anche se esso non corrisponde a quello dei documenti ufficiali di identificazione.

Una seconda strada per garantire la sicurezza dei detenuti transgender potrebbe essere quella della costruzione di carceri adibite esclusivamente alla loro detenzione. Molte sono le critiche rivolte a questa soluzione che è indicata come forma di ghettizzazione e vista come segregazione dei transgender, esclusi da ogni forma di interazione sociale con gli altri detenuti. Un'altra critica a tale approccio è sicuramente quella della mancanza di risorse. Alcuni paesi non hanno la possibilità economica di costruire queste carceri ad hoc, oltretutto da adibire ad un numero esiguo di carcerati rispetto alla totalità della popolazione detenuta.

Ultima strada per vedere applicati i diritti dei transgender è fornire loro il trattamento medico adeguato alla loro condizione, ossia quello ormonale che precede l'intervento chirurgico per il cambiamento di sesso.

In base agli approcci proposti dagli altri paesi, la Nuova Zelanda ha stilato una lista di punti su cui intervenire per vedere affermati i diritti degli individui in questione. Ha così introdotto un

sistema di *self-indication*, ossia è il detenuto transgender che autoidentifica il proprio genere e la sua collocazione. Successivamente è stata incentivata la formazione dello staff penitenziario, incentrata sulla figura del detenuto transgender al fine di essere in grado di tutelarne la dignità e il rispetto.

Una soluzione è stata quella dell'istituzione di un comitato che sostenga i diritti dei transgender. La creazione di un comitato, e di uno specifico processo di reclami, potrebbe contribuire alla promozione di una maggior trasparenza all'interno del sistema carcerario.

## **6. Transessuali e carcere: prospettive critiche di sviluppo.**

È chiaro che il carcere è un luogo estremo, totalizzante, nel quale tutte le negatività che permeano il tessuto sociale esterno si riflettono in maniera identica, ma in uno spazio di pochi metri quadrati. Per le discriminazioni nei confronti dei transessuali, il meccanismo non funziona certamente in maniera diversa. Il binarismo dei generi, che non vede oltre la distinzione tra maschio e femmina, costringe la società, le persone e l'immaginario collettivo ad escludere tutto ciò che può minare questa netta differenziazione. Anche in prigione le dinamiche risultano essere le medesime. È quindi evidente che le condizioni di vita dei transessuali nelle prigioni sono insostenibili e ciò costringe giustamente a pensare a spazi detentivi differenti per loro. Il tutto partendo da una premessa: non possono più essere reclusi in sezioni che ospitano uomini.

In quest'ottica, appare di buon senso la proposta riportata dall' On. T. Arlotti di impiegare gli istituti di custodia per madri detenute, che fanno registrare un numero di posti disponibili superiore a quelli

necessari, per accogliere i transessuali; puntuale l'idea dell'inserimento di questi detenuti nelle sezioni femminili, in modo da poter proseguire il protocollo terapeutico e permettere l'adesione al trattamento risocializzante.

Anche l'edilizia carceraria meriterebbe una maggiore valorizzazione, in primis pensando alla costruzione di un penitenziario ad hoc per soli ospiti transgender ed omo-transessuali oppure tenendo in considerazione la possibilità di creare apposite sezioni per reclusi transessuali.

A questo proposito, a descrivere la realtà che caratterizza la sezione Vega della Casa Circondariale di Rimini è l'Ispettore Gabriele Celli, in servizio in tale penitenziario, durante l'intervista da me effettuata: "L'obiettivo della sezione è quello di evitare, per motivi di sicurezza, il contatto con il resto della popolazione detenuta per evitare possibili atti di intolleranza e violenza. E così per il cosiddetto obiettivo di non promiscuità, l'organizzazione di molti momenti quotidiani è diversa da quella degli altri detenuti: le ore d'aria, ad esempio, sono programmate in orari diversi, ma anche l'utilizzazione degli spazi e locali ad uso comune è organizzata sulla base di questo principio come la cappella per la partecipazione alla Santa Messa, la biblioteca e le aule scolastiche per i corsi didattici".

Questa particolare area protetta è stata inaugurata il 10 giugno del 2003 ed è composta di sette celle, un cortile, un bagno per le docce, un magazzino, una lavanderia. Al momento il carcere riminese è l'unico in Emilia-Romagna ed uno dei pochi in Italia a disporre di uno specifico reparto per ospitare i detenuti transgender.

L'ipotesi sopra citata di costruzione di prigioni ad hoc, però, entra in conflitto con la situazione attuale in quanto investire risorse economiche in tempi di

dissesto non solo è difficilissimo, ma potrebbe essere motivo di fermento per l'opinione pubblica dato che spendere soldi pubblici per migliorare la qualità di vita di pochi detenuti sarebbe certamente interpretato come uno spreco. Stanziare denari per tutelare i transessuali, considerati persone malate come ha ricordato l'Avvocato Pruccoli in veste di garante dei detenuti del comune di Rimini, potrebbe essere percepito come un grave atto di depauperamento di risorse pubbliche. Sia chiaro: la politica seria, per il bene anche di pochi detenuti transessuali, potrebbe anche mostrare disinteresse per il sentimento collettivo. Tuttavia, in un contesto in cui le persone sono mosse troppo spesso dall'emozione del momento porta a pensare che il periodo storico attuale sconsigli di imboccare questo percorso. Queste valutazioni non escluderebbero però il trasferimento di buona parte della popolazione transgender e transessuale in un unico istituto penitenziario già esistente, come si pensava di effettuare qualche anno fa nel carcere femminile di Pozzale ad Empoli.

Ma questa sorta di “ghettizzazione” apre altri scenari inerenti all'emarginazione dal resto della società che i soggetti interessati sentirebbero di subire. Infatti, rinchiodere tutte insieme queste persone, spesso accomunate da simili vissuti contraddistinti da discriminazioni, sofferenze ed incomprensioni, può generare effetti controproducenti. Se escludendoli dal resto della popolazione carceraria, anche in sezioni dedicate, l'obiettivo è quello di garantirne l'incolumità psicofisica, il rischio è invece quello di aggravarne la fragilità che li caratterizza. A tal proposito, è sufficiente considerare le parole dell'Ispettore Celli: “Il dover poi confrontarsi con il mondo penitenziario per motivi giudiziari che loro ritengono ‘non giusti’ amplia notevolmente il loro

grado di frustrazione e di odio verso quella società che non solo li emargina, ma addirittura li ‘manda in galera’ in una sezione separata dagli altri”. Inoltre, rinchiodare i condannati in un'unica struttura nazionale aggraverebbe la loro condizione in quanto sarebbero molto più difficoltose le visite di parenti ed amici.

Dalle interviste effettuate con l'Ispettore Celli e l'Avvocato Pruccoli emerge in maniera abbastanza netta il fatto che il detenuto transessuale evidenzia necessità molto diverse rispetto agli altri reclusi. Molto probabilmente ci si trova di fronte a malesseri radicati, a turbamenti datati. Non è una coincidenza che le esperienze di vita di queste persone si somiglino. Spesso i transessuali sono cresciuti in contesti poveri e già segnati da profonde crisi quotidiane. E, all'interno di famiglie in difficoltà, chi vive il processo di cambiamento del transessualismo spesso cerca di nascondersi anche dai propri parenti. Purtroppo, quando la situazione si svela definitivamente, la fase dell'accettazione da parte degli altri è molto problematica. Alcol, droga ed altre dipendenze possono accompagnare il soggetto durante questa fase della vita; vizi che segnano l'intera esistenza soprattutto se la persona fugge altrove, in altre città o in altre nazioni dove resta emarginata.

Pertanto, i detenuti transessuali sono persone provate, a livello fisico, emotivo e psicologico, non solo dalle dipendenze, ma anche da anni di quotidiana attività di prostituzione. Condizione aggravata dal fatto che l'enorme sofferenza, dovuta all'emarginazione provata, degenera in carcere, luogo nel quale i transessuali vengono ospitati per reati di non grave entità. Come ricorda l'Ispettore Celli, “dallo studio svolto nel carcere di Rimini è emerso che la maggioranza di transgender è detenuta per violazioni alla legge sull'immigrazione;

segue la resistenza e la violenza a Pubblico Ufficiale e la rapina ai danni soprattutto dei clienti. Con frequenza più bassa ritroviamo lo sfruttamento alla prostituzione e il reato di lesioni. Poi c'è il reato inerente alla violazione legge droga: occupa un gradino bassissimo perché solitamente il transgender non detiene droga, ma gli viene offerta direttamente dal cliente". Come evidenziato dall'Avvocato Pruccoli, nella maggior parte dei casi si tratta di pene per le quali sono previsti meno di cinque anni di reclusione. Quindi, la sofferenza patita dai transessuali è spesso ritenuta ingiusta da loro stessi, soprattutto in relazione alla pena di lieve gravità da scontare in una struttura che rischia di amplificare le discriminazioni. A ciò si aggiunge il fatto che il quadro psicologico di un simile detenuto è completamente diverso rispetto a quello degli altri. Proprio per questo è fondamentale migliorare le condizioni di vita quotidiane dei detenuti. Da tale punto di vista le attività di formazione, educazione e risocializzazione rappresentano molto probabilmente l'unica occasione per valorizzare questi condannati, ma in Italia anche tali momenti di crescita rappresentano motivo di emarginazione. Infatti, come si evince dalle interviste, i transessuali rinchiusi in apposite sezioni non svolgono le attività con gli altri detenuti. Sono sempre le stesse persone, ospitate nella stessa sezione, nelle medesime celle. I soliti visi, tutti i giorni, anche nei momenti formativi. Gli episodi di gelosia segnalati dall'Ispettore Celli nascono probabilmente per questo motivo: l'impossibilità di relazionarsi con volti e storie diverse.

Data una simile situazione, l'articolo 27 della Costituzione non vede la sua corretta applicazione. In linea generale non aiuta certamente il fatto che la condizione degli internati transessuali sia considerata una tematica di nicchia dato l'esiguo

numero di tale tipo di reclusi rispetto alla totalità della popolazione carceraria. Un primo passo, però, è importante effettuarlo, in particolar modo da un punto di vista politico e legislativo, per rispondere alla necessità impellente di promuovere un'adeguata formazione circa tali realtà. Al riguardo le parole dell'On. Tiziano Arlotti, parlamentare durante la XVII legislatura che frequentemente ha rivolto l'attenzione verso la casa circondariale riminese, rappresentano un monito molto significativo: "La formazione è uno degli elementi fondamentali di ogni professione, a maggior ragione per chi svolge un compito importante e delicato come gli agenti di polizia penitenziaria. Nel caso specifico della gestione dei detenuti transgender, la formazione degli operatori penitenziari dovrebbe essere un elemento indispensabile del programma trattamentale, in modo che gli addetti conoscano a fondo la problematica di cui si occupano, in cui viene ad essere coinvolta la sensibilità ed emotività personale. In particolare potrebbero essere attivati corsi di formazione interprofessionale relativi all'identità di genere e per l'acquisizione delle elementari nozioni medico-psicologiche specifiche".

Il fenomeno degli agenti autodidatti, come velatamente si intuisce dal pensiero espresso dall'Ispettore Celli, non è accettabile: "Il personale di Polizia Penitenziaria non ha svolto nessun corso di formazione per cui l'approccio professionale usato è quello utilizzato per gli altri detenuti. Con l'esperienza si è compreso che la metodologia operativa deve essere diversa e alcuni per svolgere il proprio ruolo con professionalità hanno deciso di accrescere la conoscenza di queste persone con lo studio individuale".

Se la metodologia di intervento e gestione deve essere differente, allora bisogna avviare opportuni ed approfonditi momenti di formazione per il

personale di Polizia Penitenziaria. L'impressione è che manchino proprio le basi per relazionarsi ad un processo di cambiamento qual è il transessualismo e la formazione di coloro che operano negli istituti penitenziari è determinante e può davvero fare la differenza nel miglioramento della qualità della detenzione di transgender ed omo-transessuali.

## 7. Conclusioni.

Al termine di questo lavoro, anche se sembra banale, è opportuno ricordare l'aspetto principale di tutta la questione inerente al transessualismo: colui che vive un simile percorso di mutamento psicologico e fisico non è classificabile in un carattere di femminilità o mascolinità, ma esprime il carattere della transessualità. È fondamentale avere ben chiaro ciò al fine di promuovere la piena integrazione sociale di queste persone e abbattere il pregiudizio che le considera elementi destabilizzanti della società in grado di sovvertire il consolidato binarismo di genere vigente. Nel perpetrarsi di questa discriminazione è difficoltoso costruire apposite tutele per i transessuali esternamente e internamente al carcere nel pieno rispetto della loro personalità. L'impressione che si ha è che mentre il mondo muta, i diritti sembrano non riuscire a reggere il passo. Non di rado il mondo politico prende provvedimenti se sollecitato e continuamente incalzato. In Italia si registra una scarsa unità di intenti dei vari movimenti LGBTI, realtà che spesso entrano in contrasto tra di loro per inezie. Tuttavia, solo se sapranno dimostrarsi uniti, questi gruppi potranno esercitare forti pressioni sul mondo politico affinché vengano trattate questioni rimaste silenziose.

Alla fine di questa ricerca tre sono stati individuati come i punti focali che devono essere presi in considerazione al fine di migliorare la condizione

dei detenuti transgender all'interno e all'esterno del carcere.

Il primo punto riguarda il sistema di autoidentificazione di genere che deve essere incentivato, come già lo è stato in altre regioni del mondo. Ciò consentirebbe ai prigionieri transessuali non operati di scegliere il sesso in cui si identificano, venendo così collocati negli istituti penitenziari che rispecchiano l'identità riferita.

Secondo punto che non deve essere ignorato è quello relativo alla formazione culturale delle nuove generazioni. Determinante è sensibilizzare le giovani generazioni riguardo al valore del corpo umano, valutandolo anche rispetto alle diversità di genere esistenti, allo scopo di comprendere che ciascuno deve vivere tranquillamente e pacificamente la propria identità di genere. Maggiore empatia ed una spiccata solidarietà tra le persone possono spianare la strada verso il riconoscimento delle varie diversità sessuali. Per indurre i transessuali a non nascondersi dietro fragili veli, è fondamentale agire a livello culturale per rendere accoglienti e comprensivi i due principali contesti ove primariamente spesso le differenze di genere non appartenenti al binarismo maschio e femmina vengono soffocate: famiglia e scuola. Un individuo può non riconoscersi nel suo sesso biologico di nascita e vedersi obbligato dalla società ad uniformarsi, pena l'emarginazione e vittimizzazione.

Collegandosi a quanto detto in precedenza, il terzo punto focale è l'assenza di leggi al riguardo, situazione che non fa altro che assecondare i processi di emarginazione e discriminazione. Non scarseggiano solo norme ad hoc per la tutela dei detenuti transessuali, ma a risultare carente è anche la bibliografia inerente a tale tema. E quando un argomento è poco studiato risulta inevitabilmente poco promosso e superficialmente conosciuto.

## Bibliografia.

- AA.VV., “Il Carcere e la pena”, in [http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere\\_pena.pdf](http://www.ristretti.it/commenti/2008/agosto/pdf1/carcere_pena.pdf)
- American Psychiatric Association, *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders*, Fourth Edition, Washington DC, 1994.
- Benjamin H., *Il fenomeno transessuale*, Astrolabio, Roma, 1968.
- Brownlee V., Shenoy R., Castelino R., Lim A., Helen Savage, *The Rights of Transgender People in Prisons*, University of Auckland, 2016, in <https://cdn.auckland.ac.nz/assets/auckland/on-campus/student-support/personal-support/lgbti-students/transgender-people-in-prisons-research-paper-ejp.pdf>
- Calderone M.R., “Le carceri di massima sicurezza e l'articolo 90 della l. 354/75”, in <http://www.altrodiritto.unifi.it/ricerche/misure/calderon/cap2.htm>
- Celli G., *La gestione del detenuto transgender*, Youcanprint, 2014.
- Coppola N., *LGBT e carcere: quanto è rainbow il sistema penitenziario italiano?*, 2015, in <http://www.bossy.it/lgbt-carcere-quanto-rainbow-sistema-penitenziario-italiano.html>
- De Menasce G., Leone G., Valsecchi F., *Beccaria e i diritti dell'uomo*, Ed. Studium, Roma, 1964.
- Festa R., *Elementi di diritto penitenziario, l'ordinamento penitenziario e l'organizzazione degli istituti di prevenzione e pena*, Simone, Napoli, 1984.
- Foucault M., *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Einaudi, Milano, 1976.
- Gallo E., Ruggiero V., *Il carcere in Europa- trattamento e risocializzazione, recupero e annientamento, modelli pedagogici e architettonici nella 'galera europea'*, Bertani Editore, Verona, 1983.
- Marcasciano P., La Torre C., “Transiti. Guida al transito delle persone transessuali e transgender”, in <http://www.consultoriotransgenere.it/documenti/transiti.pdf>
- Mele A., *Genere irrisolto. Transessuali e istituzioni carcerarie*, Prospettiva Editrice, Civitavecchia Roma, 2007.
- Ministero della Giustizia, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, Circolare 2 maggio 2001, [http://win.dirittopenitenziario.it/portale-di-scienze-penitenziarie/circolari/circ\\_6/500422.pdf](http://win.dirittopenitenziario.it/portale-di-scienze-penitenziarie/circolari/circ_6/500422.pdf)